

Ctp Milano. Accolto il ricorso di una società contro l'amministrazione

Ritenute sulle provvigioni detraibili «per cassa»

Maurizio Reggi

■ La **Commissione tributaria provinciale di Milano** ha accolto il ricorso di Cushman & Wakefield contro l'agenzia delle Entrate (sentenza n. 2779/47 del 23 marzo 2016, presidente Maniaci, relatore Innocenti) in relazione al **controllo formale della sua dichiarazione dei redditi** (ex articolo 36-ter del Dpr n.600 del 29 settembre 1973).

La sede italiana della società di intermediazione immobiliare, recentemente ceduta da Exor della famiglia Agnelli a Dtz (si veda Il Sole 24 Ore del 3 settembre 2015), a richiesta dell'agenzia delle Entrate aveva consegnato le certificazioni relative alle prestazioni di intermediazione effettuate nel 2010 su cui aveva subito le ritenute d'acconto. Tali ritenute sono sottoposte alla particolare disciplina prevista dall'articolo 25-bis, terzo comma, del citato Dpr 600/73 e vanno scomputate dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza qualora siano già state operate al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa, altrimenti devono essere detratte dal reddito del periodo d'imposta in cui le mediazioni vengono pagate e le ritenute operate.

Ne consegue che le ritenute relative alle intermediazioni del 2010 avrebbero dovuto essere scomputate dal reddito del 2010 se, al momento di presentare il modello Unico 2011, i compensi fossero già stati pagati e le ritenute praticate. La società, invece, le ha detratte dal reddito del 2011 in quanto, le mediazioni sono state pagate in quell'anno. Tale condotta non ha comportato un minor versamento di imposte nel

2010, ma al contrario, un pagamento maggiore che è stato recuperato l'anno successivo.

Tale comportamento è stato avallato dal ministero delle Finanze con circolare n. 24 del 10 giugno 1983 secondo cui «la detraibilità "per competenza" delle ritenute subite nell'anno di presentazione della dichiarazione, su provvigioni pagate prima di tale presentazione ed imputabili all'anno precedente, è stata prevista dal legislatore nel chiaro intento di agevolare il soggetto passivo delle ritenute medesime. Da ciò discende che le ritenute relative

LE SPESE

L'agenzia delle Entrate condannata alle spese per non aver vagliato attentamente i documenti presentati all'ufficio

alle provvigioni predette, ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall'imposta dell'anno cui sono imputabili le provvigioni medesime, potranno essere comunque detratte dall'imposta dell'anno in cui le provvigioni stesse sono state pagate».

Col ricorso sono state impugnate sia la rettifica della dichiarazione che la comunicazione di rigetto della proposta di accertamento con adesione nel frattempo presentata dalla società.

L'Ufficio ha chiesto una pronuncia di inammissibilità del ricorso ritenendo che l'istanza di accertamento con adesione non possa essere presentata contro la rettifica della dichiarazione ex articolo 36-ter e che quest'ultima sia un atto non impugnabile in attesa della relati-

va cartella di pagamento.

La sentenza ha respinto la richiesta dell'Ufficio di inammissibilità del ricorso «rilevando che la parte non ha presentato ricorso unicamente contro il rigetto dell'accertamento con adesione, ma ha contemporaneamente anche impugnato la comunicazione ex articolo 36-ter del Dpr 600/73 che è un atto impugnabile in quanto si identifica come un atto col quale la Pubblica amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita».

Ha, inoltre, censurato la Direzione provinciale I di Milano la quale, solo «a seguito di ulteriori controlli», ha annullato l'accertamento chiedendo «l'estinzione del ricorso per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese».

Secondo la sentenza la società ha presentato una memoria comunicando la propria disponibilità alla cessazione della materia del contendere solo se l'Ufficio fosse stato condannato al risarcimento delle spese di giudizio «ciò in quanto la parte si è resa oltremodo diligente e collaborativa in tutte le fasi endoprocedimentali mentre l'Ufficio non ha motivato in nessun modo la "opportuna ed attenta istruttoria" che lo ha portato ad emettere un provvedimento di sgravio».

La parte motiva della sentenza si conclude così: «La Commissione ritiene quindi che all'agenzia delle Entrate siano addebitate le spese processuali in quanto nella presentazione del ricorso la parte non ha prodotto ulteriore documentazione oltre a quella già consegnata all'Ufficio in sede di verifica dei versamenti».